

Giurisprudenza del Consiglio di Stato sull'obbligo di astensione, in sede di votazione dello strumento urbanistico, dei consiglieri comunali in posizione di conflitto di interessi ex art. 78 del D.lgs. n. 267 del 2000

Data di pubblicazione: 10/10/2014

Con sentenza 25 settembre 2014 n. 4806, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha nuovamente affrontato il tema di conflitto di interessi degli amministratori locali chiamati a deliberare in materia di piani urbanistici (nel caso di specie si trattava di piano di lottizzazione).

Il Giudice di secondo grado ha innanzitutto ribadito che *"il dovere di astensione si impone al consigliere, per così dire, ex ante, ogniqualvolta cioè incidendo l'atto da adottare su un interesse dell'amministratore, in senso vantaggioso o svantaggioso, vi sia il pericolo che la volontà dello stesso non sia immune da condizionamenti, e che vi sia invalidità della delibera adottata con il concorso di chi avrebbe dovuto astenersi. E ciò a prescindere dai vantaggi o svantaggi in concreto conseguiti; v'è un contrasto dunque tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo «istituzionale» ed un altro di tipo personale che va risolto con l'astensione dal partecipare alla discussione e alla votazione sulla deliberazione.¹"*

Premesso quindi che il dovere di astensione ha portata generale atteso altresì che la deroga prevista per gli atti generali e normativi, oltre a non essere assoluta, è comunque da considerarsi tassativa², il Giudice ha precisato che *"se sussiste un interesse immediato e diretto in caso di adozione di piano attuativo (cosa molto più facile a verificarsi, data la maggiore determinatezza del piano di livello esecutivo o attuativo), sussiste certamente l'obbligo di astensione, né tale obbligo viene meno per la maggiore possibilità che sia l'intero piano attuativo ad essere coinvolto"*.

La sentenza si allinea ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 78 del D.lgs. n. 267/2000, l'amministratore pubblico deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi suoi o di parenti o affini fino al quarto grado; tale obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l'amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interessi, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la P.A. (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 28.01.2011, n. 693).

Ciò premesso, si segnala che, al fine di evitare difficoltà insormontabili nei Comuni di medie e piccole dimensioni, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l'approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con l'astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purché a ciò segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza; in tale ipotesi a quest'ultima votazione non si applicano le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell'amministratore in conflitto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza 14 aprile 2014 n. 1816; Cons. Stato, sez. IV, sentenza 16 giugno 2011 n. 3663).

¹ In tal senso v. anche TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 23.12.2013 n. 679

² Cfr. Consiglio Stato, sez. V, 13.06.2008, n. 2970